



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Procedimenti Speciali Sommarì CIVILE

Nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. r.g. 3019/16
il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO,
letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ritualmente depositato e notificato la Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha esposto: di essere un'associazione riconosciuta articolata – come ribadito dal nuovo Regolamento per le Confraternite – in un cospicuo numero di sezioni, tra cui quella della Misericordia di Oste che, pertanto ed in quanto tale, costituisce una diramazione della stessa Arciconfraternita; che l'art. 7 dello statuto precisa come le confraternite siano articolazioni periferiche di decentramento dell'Arciconfraternita, con la quale concorrono al conseguimento degli obiettivi comuni esposti all'art. 5 dello statuto; che le confraternite costituiscono, quindi, singoli organismi cui il Consiglio Direttivo delega il compimento delle attività istituzionali di carattere locale (v. art. 7, IV co. dello statuto); che ragion d'essere di tali sezioni è quella di rendere più capillare la presenza dell'Arciconfraternita e più efficiente il conseguimento degli scopi sociali, come previsto dall'art. 7 che mira a rendere effettivo e completo il raggiungimento degli scopi delineati dall'art. 5 dello stesso; che in base al Nuovo Regolamento per le Confraternite, tutti i beni sono intestati all'Arciconfraternita e le Confraternite hanno esclusivamente il godimento degli stessi; che in base all'art. 7 le Confraternite sono regolate dallo Statuto dell'Arciconfraternita; che le assemblee deliberano il bilancio anche della Confraternita, ad esse sottoposto dai propri organi direttivi; che inoltre, ove se ne ravvisi la necessità, il “Magistrato” (e cioè il Consiglio direttivo) dell'Arciconfraternita può sospendere o revocare il presidente o anche



l'intero Consiglio di una Confraternita, nominando al suo posto un commissario e stabilendone i poteri; che in base all'art. 6 del nuovo Regolamento delle Confraternite il Magistrato dell'Arciconfraternita può disporre in ogni tempo ispezioni, controlli verifiche sulle singole confraternite e relativi organi in caso di irregolare e non corretta gestione, di mancato funzionamento o inosservanza di norme di legge o regolamentari, delle norme statutarie e dei regolamenti, di mancato rispetto di principi, scopi e finalità dell'Arciconfraternita; che il 16.08.2016 la Confraternita della Misericordia di Prato, in esecuzione di quanto deliberato dal Magistrato della stessa, ha posto in essere gli atti necessari a rendere effettivo il provvedimento di commissariamento adottato l'08.08.2016 e ciò con la presentazione del commissario nominato, sig. Massimiliano Iacolare, presso la frazione della Misericordia di Oste; che, a seguito dell'insediamento, al commissario è stata impedita qualsiasi attività e pregiudicata la libertà di movimento e circolazione; che lo stesso con il passare delle ore si è venuto a trovare con il cellulare scarico, nell'impossibilità di comunicare con l'esterno e con ogni limitazione fisica dei propri bisogni; che ne è sorta una seria contestazione, tanto che è intervenuto il Presidente della Federazione Toscana delle Misericordie d'Italia, sig. Alberto Corsinovi; che in seguito a colloqui tra il Corsinovi e il vescovo di Pistoia Mons. Fausto Tardelli, è stata concordata una soluzione del problema consistente nella sospensione del commissariamento, con consegna delle chiavi al Corsinovi e con l'attivazione di un tavolo per tentare una soluzione complessiva dell'intera vicenda; che una volta comunicato quanto sopra ai membri del Consiglio direttivo della Confraternita di Oste, questi hanno deliberato di opporsi al commissariamento; che a fronte di tale situazione, si è creato uno stato di tensione che non consente ad alcuna delle parti di risolvere i problemi, per ad oggi ancora si permane con il commissario isolato all'interno della sede della Misericordia di Oste senza alcuna possibilità di svolgere la propria funzione.

Tanto premesso la ricorrente, lamentando la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile a carico dell'Arciconfraternita *"in quanto a fronte dei rilievi sollevati nell'atto di commissariamento vi sono*



fondati motivi di temere danni ancora più gravi sia dal punto di vista economico-patrimoniale che dal punto di vista del servizio e della correttezza nel rispetto delle norme previste per il volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1990”, ha chiesto: di ordinare ex art. 700 c.p.c. al Presidente e ai responsabili del Direttivo della Sezione Misericordia di Oste di consentire l’operatività del commissario sig. Massimiliano Iacolare in forza dell’atto di commissariamento notificato ed in considerazione della revoca delle cariche dei responsabili del Direttivo contenuta nello stesso atto; di consentire al commissario di svolgere le proprie funzioni di verifica ed accertamento di quanto previsto nell’atto di commissariamento; di ordinare a chiunque di non ostacolare lo svolgimento di tali attività e di non limitare la libertà del commissario, di movimento e di accesso alla documentazione; di ordinare il libero accesso ai locali della sezione Misericordia di Oste; di ordinare alla Confraternita di Oste la messa a disposizione del commissario di detti locali, essendo gli stessi di proprietà dell’Arciconfraternita; di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e di giustizia; in alternativa, di nominare un commissario giudiziale che sovrintenda alle funzioni svolte dal commissario fino agli accertamenti delle circostanze che hanno portato al commissariamento.

La Misericordia di Oste, costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l’incompetenza del presente Giudice ad emettere il provvedimento cautelare ex art. 669^{quater} c.p.c., essendo tra le parti già pendente causa di merito e l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della residualità, nel merito concludendo per il rigetto della domanda siccome carente sotto il profilo sia del *fumus*, che del *periculum*.

E’ intervenuto, altresì, in giudizio Massimiliano Iacolare, nella propria veste di commissario nominato dalla Arciconfraternita della Misericordia di Prato, che ha rassegnato conclusioni identiche a quella dell’Arciconfraternita ricorrente.

All’udienza del 20.09.2016 i difensori delle parti hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive conclusioni ed il giudice si è riservato.



In via pregiudiziale, deve essere vagliata l'eccezione sollevata dalla Misericordia di Oste, di incompetenza di questo Giudice ex art. 669^{quater} c.p.c..

Detta eccezione è infondata e deve essere respinta.

Ed invero, con il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. si lamenta la violazione, da parte della resistente, dell'obbligo di consentire l'esecuzione del provvedimento di commissariamento adottato dall'Arciconfraternita, tanto che si chiede al Giudice, tra l'altro, di emettere i provvedimenti necessari a consentire al commissario di poter svolgere le proprie funzioni.

Viceversa, la causa di merito già pendente tra le parti ha ad oggetto –secondo quanto ammesso dalla stessa resistente - l'accertamento della spettanza del diritto di proprietà sugli immobili ove sorge la sede della Misericordia di Oste.

Trattandosi, in definitiva, di causa di merito avente oggetto diverso da quello che sorregge la presente azione cautelare, la sollevata eccezione dovrà essere respinta siccome infondata.

In via preliminare deve essere, altresì, scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di residualità, sollevata sempre dalla Misericordia di Oste nella propria memoria difensiva.

Sostiene, al riguardo, parte resistente che rimedio cautelare che ricorrente avrebbe potuto e dovuto attivare nella specie sarebbe quello del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c..

L'assunto non coglie, peraltro, nel segno alla luce delle considerazioni svolte poc'anzi in ordine all'oggetto della presente azione cautelare, che è costituito appunto dall'accertamento della asserita (dalla Arciconfraternita della Misericordia di Prato) violazione, da parte della resistente, dell'obbligo di consentire l'esecuzione del provvedimento di commissariamento adottato dalla ricorrente e non certo dall'accertamento della spettanza del diritto di proprietà sui locali nei quali la resistente esercita la propria attività, che costituisce viceversa oggetto della diversa causa di merito pure incardinata davanti a questo Tribunale ed in seno alla quale potrà essere, se del caso, proposto il ricorso ex art. 670 c.p.c..



Ne segue il rigetto anche di tale eccezione.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Difetta, in prima battuta, il presupposto del *periculum in mora*, consistente nel fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, lo stesso sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile.

Ed invero, parte ricorrente si limita, al riguardo, ad allegare genericamente ed apoditticamente che “*a fronte dei rilievi sollevati nell’atto di commissariamento vi sono fondati motivi di temere danni ancora più gravi sia dal punto di vista economico-patrimoniale che dal punto di vista del servizio e della correttezza nel rispetto delle norme previste per il volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1990*” e che “*evidente appare il danno che viene riportato dalle strutture di volontariato interessate oltre che dai signori Massimiliano Iacolare e Avv. Alberto Corsinovi*” senza, peraltro, mai specificare in cosa consisterebbe la gravità, irreparabilità ed attualità, ex art. 700 c.p.c., di un pregiudizio che sembrerebbe – in base alla scarna prospettazione di parte ricorrente sul punto - essere di carattere essenzialmente economico, tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza, ferma nel ritenere come il presupposto del *periculum* non sia configurabile qualora il danno lamentato consista nella perdita di somme di denaro, sempre e totalmente ristorabile con una somma equivalente di denaro (cfr. tra tante Trib. Roma 24.08.2006; Trib. Roma 08.04.2010; Trib. Milano 28 febbraio 1996).

Né si specifica in cosa si estrinsechi il lamentato danno “*riportato dalle strutture di volontariato*” e “*dal punto di vista del servizio e della correttezza del rispetto delle norme previste per il volontariato*”, affermazioni generiche ed apodittiche, in alcun modo supportate da puntuali allegazioni o richieste di prova.

Deve, allora, tornare ad affermarsi che il *periculum* richiesto dall’art. 700 c.p.c. consiste, appunto, nel rischio di un pregiudizio grave, attuale e irreparabile per la cosa che forma oggetto del diritto azionato e deve essere, come tale, puntualmente e specificamente allegato e provato, non potendo risolversi in enunciazioni astratte e non sorrette da una



concreta verifica fattuale, dal momento che la tutela cautelare non costituisce una corsia privilegiata di accesso alla tutela giurisdizionale, ma è finalizzata a far sì che la durata del processo non si ripercuota a danno dell'attore, la cui pretesa si riveli fondata.

Del resto, l'attuale sistema processuale consente anche a chi voglia far valere in giudizio un diritto con forme processuali più semplificate, rispetto a quelle del rito ordinario di cognizione, di usufruire di strumenti alternativi e caratterizzati da maggior rapidità nella definizione, primo fra tutti quello del rito sommario di cognizione ex art. 702bis ss c.p.c., cui ben avrebbe potuto l'Arciconfraternita fare ricorso nella fattispecie, al fine di ottenere una rapida definizione della controversia.

Già sotto il profilo del *periculum* il ricorso risulta, in definitiva, gravemente carente.

Ulteriori elementi non aggiunge l'atto di intervento che, viceversa, concorre ad ingenerare dubbi anche in merito alla sussistenza del *fumus* (il cui accertamento pure risulterebbe superfluo, alla luce della riscontrata carenza di *periculum*), laddove pur facendo presente che il commissariamento è stato disposto alla luce di accertamenti che avrebbero evidenziato discrepanze nella gestione contabile della Misericordia di Oste per circa €28.000,00, sembra poi evocare contrasti di altro genere tra le parti legati a rivendicazioni, da parte della Confraternita di Oste, del diritto di proprietà sui locali in cui la stessa esercita la propria attività, per i quali risulta attualmente pendente altra causa davanti a questo stesso Tribunale e che avrebbero determinato il venir meno del rapporto fiduciario tra i membri del Direttivo della Misericordia di Oste ed i vertici dell'Arciconfraternita, ciò che induce, per l'appunto, più di un dubbio sul fatto che il menzionato accertamento contabile – al merito del quale parte ricorrente, peraltro, non fa alcun riferimento nel corpo del ricorso, limitandosi a riportare il dato di fatto dell'adozione della relativa delibera di commissariamento – possa essere stato in realtà utilizzato in modo strumentale e comunque anche al fine di risolvere conflitti di altro genere precedentemente insorti tra le parti.

Convinzione, quest'ultima, avvalorata dalla ulteriore considerazione che la stessa associazione ricorrente, nelle proprie conclusioni, chiede in



via subordinata la nomina di un commissario giudiziale “che sovrintenda alle operazioni del Commissario nominato dall’Arciconfraternita della Misericordia di Prato fino agli accertamenti sulle circostanze che hanno portato al commissariamento”, a dimostrazione ulteriore della natura esplorativa e della estrema incertezza e fumosità della pretesa azionata in sede cautelare.

A ciò aggiungasi che secondo quanto correttamente evidenziato e documentato da parte resistente nella propria memoria, i recenti bilanci della Misericordia di Oste risultano in attivo e che la circostanza riportata nella memoria difensiva, che il prelievo di €25.000,00, su cui parte ricorrente sembra in massima parte fondare la propria azione, sia stato in effetti effettuato su risorse giacenti su conto corrente intestato esclusivamente alla Misericordia di Oste, sul quale vengono versati i proventi dei servizi svolti dai volontari, nonché i canoni di locazione degli immobili (in relazione ai quali la spettanza del diritto di proprietà appare nella specie almeno incerta, costituendo oggetto di azione giudiziaria promossa dalla Misericordia di Oste che detti locali occupa) non è stata fatta oggetto di contestazione specifica da parte della ricorrente in sede di verbale di udienza del 20.09.2016.

Estremamente generico ed indeterminato appare, in definitiva, lo stesso *fumus* della cautelanda pretesa.

L’accertata carenza di entrambi i presupposti (*periculum e fumus*) implica, in definitiva, l’inevitabile reiezione del ricorso.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, previa riduzione dei compensi medi previsti per la fase decisoria, in assenza del deposito di note conclusionali e non risultando dovuti compensi per la fase istruttoria, non svoltasi.

P.Q.M.

- respinge il ricorso;
- condanna l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato e Massimiliano Iacolare, in solido tra loro, a rifondere alla Misericordia di Oste le spese relative al presente procedimento, che liquida in complessivi €3.100,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge.



Prato, 30.10.2016

Il Giudice
dott. Gianluca Morabito

